



PROGRAMMA REGIONALE FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS 2021-2027

PRIORITÀ 3: INCLUSIONE SOCIALE

Obiettivo specifico: ESO4.11 Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità

Azione k.3. Sostegno all'innovazione sociale nei servizi

AVVISO PUBBLICO

“Volontariato e Territorio - Sviluppo e trasformazione per l'empowerment e la promozione del Terzo Settore in Lombardia”

CUP E81C26000150009

Sommario

A.1 Finalità e obiettivi	3
A.2 Riferimenti normativi	4
A.3 Soggetti beneficiari	7
A.4. Soggetti destinatari dell'Avviso	8
A.5 Dotazione finanziaria	10
B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione	10
B.2 Attività finanziabili	12
B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità	16
C.1 Presentazione delle domande	17
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse	20
C.3 Istruttoria	20
C.3.1 Verifica di ammissibilità delle domande	20
C.3.2 Integrazione documentale	21
C.3.3 Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria	21
C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione	21
C.4.a Adempimenti post concessione	22
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari del voucher	23
D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari del voucher	25
D.3 Proroghe dei termini	26
D.4 Ispezioni e controlli	26
D.5 Monitoraggio dei risultati	26
D.6 Responsabile del procedimento	27
D.7 Trattamento dati personali	27
D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti	27
D.9 Diritto di accesso agli atti	32
D.10 Riepilogo date e termini temporali	33
D.11 Allegati/informative e istruzioni	34

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

Nell'ambito del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 e, in particolare, nel quadro dell'obiettivo specifico ESO4.11 della Priorità 3 Inclusione sociale e dell'azione K3 "Sostegno all'innovazione sociale nei servizi", Regione Lombardia sostiene l'innovazione sociale definita - ai sensi dell'art. 2 paragrafo 1, n. 8 del Regolamento (UE) 2021/1057 - *"come un'attività che ha sia finalità sia mezzi sociali, e in particolare un'attività che fa riferimento allo sviluppo e all'attuazione di nuove idee riguardanti prodotti, servizi, pratiche e modelli, che risponde a esigenze sociali e, contemporaneamente, crea nuovi rapporti o collaborazioni sociali tra pubblico, società civile o organizzazioni private, fornendo un beneficio alla società e promuovendo la capacità di agire della stessa"*.

Il collegamento tra gli attori dell'economia sociale e la promozione dell'innovazione sociale è uno degli elementi distintivi degli orientamenti strategici espressi, a livello europeo, nel **Piano di Azione per l'Economia Sociale** (2021) e nella successiva **Raccomandazione sullo sviluppo delle condizioni quadro dell'economia sociale** (2023) che richiede, infatti, agli Stati membri di *"rafforzare il ruolo dei soggetti dell'economia sociale nella promozione dell'innovazione sociale"*. A livello nazionale, tali orientamenti strategici hanno trovato attuazione nel recente **Piano nazionale dell'economia sociale** (ottobre 2025).

In coerenza con gli indirizzi europei, **l'innovazione sociale promossa da Regione Lombardia per il miglioramento della qualità, efficacia ed accessibilità del sistema regionale di welfare, è guidata dal coinvolgimento e dall'impegno di diversi attori territoriali a livello pubblico e privato e, in particolare**, degli enti che operano nel Terzo settore costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Tali enti, in attuazione del principio di sussidiarietà, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura di Regione Lombardia riconosce pertanto il nesso tra l'azione dei soggetti dell'economia sociale e l'innovazione sociale affermando che *"la funzione sociale dell'associazionismo e del Terzo Settore, nel favorire i processi inclusivi e nell'agevolare la lettura dei bisogni e la personalizzazione delle risposte a favore dei cittadini, è cruciale per lo sviluppo della comunità e l'efficacia delle politiche pubbliche"* (obiettivo strategico 2.2.4).

In questa prospettiva, il sostegno all'innovazione sociale da parte di Regione Lombardia non si limita all'introduzione di nuovi servizi, ma comprende anche il potenziamento di nuove modalità di governance, di partenariato e di partecipazione da parte degli enti non profit. In particolare, **la capacità degli enti del Terzo settore di generare e sostenere l'innovazione sociale è strettamente connessa a:**

- **il miglioramento dei processi di sviluppo organizzativo** (modelli gestionali, governance, sostenibilità economica, valutazione dell'impatto);
- **il rafforzamento delle competenze** (digitali, manageriali, di progettazione, di lavoro in rete, di misurazione dei risultati e orientamento ai destinatari) necessarie a presidiare la complessità dei contesti;
- **lo sviluppo della capacità di apprendimento e adattamento** (sperimentazione,

scalabilità, trasferibilità delle soluzioni) anche nel quadro delle riforme legislative in atto (Codice del Terzo settore, politiche per le persone con disabilità, politiche attive per le persone anziane).

L'Avviso intende pertanto valorizzare e sostenere tali processi di trasformazione, rafforzamento e promozione delle organizzazioni di carattere privato senza scopo di lucro, nell'ottica di consolidare il riconoscimento e la formalizzazione del ruolo e del protagonismo del Terzo settore nella programmazione e attuazione delle politiche pubbliche territoriali in ambito sociale.

Obiettivo generale dell'Avviso è **sostenere processi di sviluppo e trasformazione per l'empowerment e la promozione del Terzo Settore in Lombardia** con particolare riferimento agli enti di "piccole dimensioni" per il consolidamento del cosiddetto "**welfare di prossimità**", cioè un modello di intervento sociale che si caratterizza non solo in termini di vicinanza (interventi radicati nel contesto di quartiere, di comunità) ma anche per la capacità di rilevare e rispondere in modo puntuale ai bisogni delle persone, mobilitando, attraverso pratiche di sperimentazione sociale, risorse e competenze del territorio, nonché valorizzando il protagonismo delle persone, in particolare dei giovani e promuovendo l'invecchiamento attivo.

A tal fine, l'Avviso "promuove lo sviluppo e la trasformazione degli enti non profit" attraverso i seguenti obiettivi specifici:

- sostenere il **rafforzamento delle competenze del capitale umano degli enti** per migliorare la capacità di risposta alle attuali sfide sociali, cogliendo anche le opportunità offerte dalla digitalizzazione dei servizi e più in generale dalle nuove tecnologie (transizione digitale del Terzo Settore);
- favorire l'**innovazione dei modelli gestionali e operativi degli enti** per il miglioramento della loro struttura e dei loro processi, per renderli più efficienti, efficaci e adeguati alle mutevoli esigenze sociali, anche nell'ottica di favorire la ricerca di nuovi ambiti di operatività e di nuovi mercati per la sostenibilità economica nel tempo;
- promuovere lo **sviluppo e diffusione di reti strategiche e operative tra enti non profit e tra questi e gli enti profit** (con particolare riferimento alle società benefit, alle società con sistemi di RSI) per il raggiungimento di economie di scala, di condivisione delle risorse umane tra soggetti partecipanti alla rete, di collaborazioni per accrescere la qualità dei servizi resi e la sostenibilità economica.

A.2 Riferimenti normativi

- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- Il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE), oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;

- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2024/795 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
- il Regolamento (UE) 2025/1913 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 settembre 2025 recante modifica del regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) per quanto riguarda misure specifiche finalizzate ad affrontare sfide strategiche;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica italiana CCI 2021IT16FFPA001 relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, che stabilisce le priorità di investimento concordate per la transizione verde e digitale dell'Italia, promuovendo al contempo interventi di politica attiva volti a migliorare l'occupazione e l'occupabilità nell'ambito dell'Obiettivo strategico di Policy 4 – Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;
- la D.G.R. n. XI/6214 del 4 aprile 2022, con cui la Giunta Regionale ha approvato, tra l'altro, la proposta di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia e individuato l'Autorità di Gestione pro tempore del Programma FSE+ 2021-2027, successivamente confermata con D.G.R. n. XI/6606 del 30 giugno 2022 e dalla DGR n. XII/628 del 13/07/2023;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)5302 final del 18 luglio 2022, che ha approvato il programma "PR Lombardia FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Lombardia in Italia (CCI 2021IT05SFPR008), aggiornata con Decisione di esecuzione della Commissione C(2026) 1698 final del 11.3.2026 con cui è stata approvata dalla CE la versione 2.0 del PR Lombardia FSE+ 2021-2027;
- D.G.R. n. XI/6884 del 5 settembre 2022, con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma regionale FSE+ 2021-2027, in base alla Decisione CE C(2022)5302 del 18 luglio 2022;
- DGR N. XII/ 5578 del 22/12/2025 con la quale la Giunta ha approvato la proposta di

riprogrammazione del Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 di Regione Lombardia, inserita nel quadro della Revisione intermedia della politica di coesione (Middle Term Review - MTR), che consente agli Stati membri di riallocare parte delle risorse disponibili verso le nuove priorità considerate strategiche per l'UE, tra cui il rafforzamento della competitività attraverso tecnologie (STEP) e il sostegno alle attività connesse allo sviluppo delle competenze per la preparazione civile;

- il Decreto n. 15176 del 24 ottobre 2022, che approva le "Brand Guidelines FSE+ 2021-2027", contenente indicazioni per il corretto adempimento degli obblighi in materia di informazione e comunicazione da parte di Regione Lombardia e dei beneficiari degli interventi cofinanziati dalla politica di coesione dell'Unione europea;
- il Documento "Criteri di selezione delle operazioni" del Programma FSE+ 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 settembre 2022;
- il d.d.u.o. n. 12394 del 10 settembre 2025 di aggiornamento dei responsabili di asse del POR FSE 2014 2020 e nomina dei responsabili di priorità/azioni del PR FSE+ 2021 2027;
- il d.d.u.o. N. 9280 del 30 giugno 2025 con il quale è stata approvata la versione 3.0 del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del PR FSE+ 2021/2027;
- il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 10 marzo 2025 recante "criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027";
- il Vademecum del FSE+ 2021-2027, versione consolidata presentata nella riunione del Sottocomitato dei diritti sociali del 23 ottobre 2025;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C/262/01);
- il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (Aiuti "de minimis"), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione), applicabile solo per i potenziali beneficiari del voucher che svolgano attività economica;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234, articolo 52, comma 3, e successive modificazioni;
- il Decreto ministeriale 115/2017 del 31/5/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, 234 e successive modifiche e integrazioni";
- la Legge Regionale Statutaria 30 agosto 2008, n. 1, Statuto d'autonomia della Lombardia, in particolare gli articoli 3 e 8 in tema di sussidiarietà e di partecipazione;
- la Legge 6 giugno 2016, n. 106, recante "Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale", la quale, al fine di sostenere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, riconosce il ruolo degli enti del Terzo settore, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà, che promuovono e

realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi;

- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale, in attuazione della delega conferita al Governo con la Legge di cui al capoverso precedente, si è provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo Settore, registri, trattamento fiscale, vigilanza;
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020 n. 39, recante l'adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo Settore;
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 giugno 2020 n. 106 ss.mm.ii., recante la disciplina delle procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro;
- il Decreto interministeriale del 19 maggio 2021 n. 107, recante il regolamento ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, concernente l'individuazione di criteri e limiti delle attività diverse;
- il Decreto del 26 ottobre 2021 n. 561 del Direttore Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell'art. 30 del Decreto ministeriale 15 settembre 2020 n. 106, con il quale è stato individuato nel 23 novembre 2021 il termine iniziale di avvio operativo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 9 giugno 2022, recante l'adozione delle linee guida sulla raccolta fondi degli enti del Terzo Settore;
- la Legge 4 luglio 2024, n. 104, recante disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo Settore;
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 agosto 2025 n. 125, recante la definizione di forme, contenuti, termini e modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli enti del Terzo Settore;
- gli articoli 14 e seguenti del Codice civile in materia di organizzazione e funzionamento di associazioni e fondazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto";
- il Regolamento Regionale 2 aprile 2001, n. 2 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 6.4.2001 – 1° supplemento ordinario al n. 14 ed avente ad oggetto "Regolamento di istituzione del registro delle persone giuridiche private ai sensi dell'art. 7 del d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361".
- la DGR n. XII/5626 PR FSE+2021/2027 Priorità 3 inclusione sociale - ESO4.11 - Azione K.3 "Approvazione dei criteri dell'iniziativa "Volontariato e territorio - sviluppo e trasformazione per l'empowerment e la promozione del terzo settore in Lombardia".

A.3 Soggetti beneficiari

Beneficiario ai sensi del Regolamento 2021/1060 art. 2 punto 9 è Regione Lombardia.

A.4. Soggetti destinatari dell'Avviso

I soggetti ammessi a presentare domanda di contributo per l'erogazione del voucher a sostegno della realizzazione del Piano di innovazione (cfr. Allegato A1) sono gli Enti che, alla data di pubblicazione dell'Avviso, abbiano sede legale e/o operativa in Regione Lombardia e siano appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale (RUNTS);
- organizzazioni di carattere privato senza scopo di lucro operanti secondo la disciplina del Codice civile, nella forma giuridica di Fondazione, Associazione riconosciuta, Associazione non riconosciuta.

Di seguito si riportano i requisiti in capo ai soggetti richiedenti per la presentazione della domanda di contributo per ciascuna delle due suddette categorie:

Tabella 1- Requisiti ammissibilità degli enti ammessi a presentare domanda di contributo

Tipologia ente proponente	Requisiti
Ente del terzo Settore Iscritto al RUNTS	a) alla data di pubblicazione dell'Avviso risultano regolarmente iscritti al RUNTS in una delle seguenti sezioni: <ul style="list-style-type: none"> - organizzazioni di Volontariato (ODV; sez. a del RUNTS); - associazioni di Promozione Sociale (APS; sez. b del RUNTS); - altri Enti del Terzo Settore (sez. g del RUNTS); b) esercitano una o più attività tra quelle di seguito elencate (art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017): <ul style="list-style-type: none"> - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, lett. a); - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5, lett. c); - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art.5, lett. i); - organizzazione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art.5, lett. k) c) hanno adempiuto l'obbligo di deposito dell'ultimo bilancio presso il RUNTS o il registro imprese (artt. 13 e 48 D.Lgs. n. 117/2017 ss.mm.ii; art. 8 e 16, 20 del D.M. 106/2020 ss.mm.ii.) da cui risultano entrate per un importo inferiore o uguale a € 50.000;
Organizzazioni di carattere privato senza scopo di lucro	a) alla data di pubblicazione dell'Avviso, sono costituite e regolarmente operanti secondo la disciplina del Codice civile, nella forma giuridica di Fondazione, Associazione riconosciuta, Associazione non riconosciuta in possesso di atto costitutivo e statuto registrato presso l'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle

	<p>Entrate;</p> <p>b) operano, per previsione statutaria, in assenza di scopo di lucro e svolgono attività rientranti in una o più delle seguenti aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; - organizzazione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; <p>c) sono in possesso dell'ultimo bilancio o documento contabile equivalente, approvato dall'organo competente secondo lo statuto, da cui risultano entrate per un importo inferiore o uguale a € 50.000.</p>
--	---

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti dall'ente richiedente al momento della presentazione della domanda di accesso al contributo.

Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti:

- per gli enti del terzo settore iscritti al RUNTS, Regione Lombardia procede alla verifica della veridicità delle informazioni fornite in sede di presentazione della domanda attraverso la consultazione del RUNTS, anche con riferimento alla verifica delle entrate per un importo inferiore a € 50.000; si precisa che l'inadempienza degli obblighi connessi al deposito dell'ultimo bilancio presso il RUNTS o il registro imprese (artt. 13 e 48 D.Lgs. n. 117/2017 ss.mm.ii.; art. 8, 16, 20 del D.M. 106/2020 ss.mm.ii.) comporta l'inammissibilità della domanda;
- per le Organizzazioni di carattere privato senza scopo di lucro, la verifica, da parte di Regione Lombardia, della sussistenza dei requisiti di ammissibilità è effettuata attraverso l'analisi dello statuto e dell'ultimo bilancio o documento contabile equivalente che gli enti devono trasmettere unitamente alla domanda di contributo.

Ogni ente potrà beneficiare di un solo contributo per la realizzazione del Piano di innovazione a valere sul presente Avviso.

Gli enti richiedenti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese devono essere in regola, pena l'esclusione dall'accesso al contributo, **con gli obblighi in materia di assicurazione da danni catastrofali** ai sensi dell'art. 1, commi 101 e 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Il corretto adempimento verrà verificato in sede di acquisizione della dichiarazione de minimis

(cfr. paragrafo B.1), attraverso la trasmissione del certificato assicurativo che dia evidenza della stipula della polizza per danni catastrofali in adempimento del richiamato obbligo di legge.

I destinatari finali dell'iniziativa sono cittadini in condizione di fragilità, a rischio di esclusione sociale e/o di marginalità (ad es. persone con disabilità, migranti, persone con dipendenze patologiche), che beneficiano del rafforzamento del welfare di comunità. Il Piano di innovazione sostiene le sperimentazioni sociali attraverso le quali i servizi rivolti a queste persone migliorano la capacità di rilevare e rispondere in modo puntuale ai loro bisogni, garantendo così un accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità.

A.5 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente Avviso è pari a **€ 7.000.000,00** in base a quanto previsto dalla DGR n. XII/5626 del 19 gennaio 2026 risorse del PR FSE+ 2021-2027, Priorità 3, ESO4.11, azione k.3 che trovano copertura nella Missione 12 Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia, Programma 08 Cooperazione e associazionismo, sugli esercizi finanziari 2026 e 2027, capitoli 15706 (quota RL 18%), 15707 (quota UE 40%) e 15708 (quota STATO 42%). Regione Lombardia si riserva, sulla base degli esiti del monitoraggio finanziario e procedurale, di integrare la dotazione finanziaria con ulteriori risorse che si rendessero disponibili.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

L'agevolazione si configura come contributo a fondo perduto a copertura del 100 % del costo totale del Piano di innovazione (cfr. Allegato A1) presentato e comunque **per un importo non superiore a euro € 5.000,00**.

Nei confronti degli enti iscritti al RUNTS e delle organizzazioni di carattere privato senza scopo di lucro operanti secondo la disciplina del Codice civile enti privati, come definiti nel paragrafo A3, che svolgono attività economica, ferma restando l'assenza di lucro soggettivo, l'agevolazione è riconosciuta ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023 nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore "de minimis".

In particolare, si richiamano i seguenti articoli del suddetto Regolamento:

- art. 1 (campo di applicazione);

- art. 2 (definizioni), con riferimento in particolare al paragrafo 2 nozione di "impresa unica". Per impresa unica¹ si tiene conto della definizione di cui all'art. 2, comma 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023. Nel caso di fusioni, acquisizioni o scissioni si fa riferimento a quanto riportato nell'art. 3 comma 8 e comma 9 del richiamato Regolamento (UE) n. 2831/2023;
- art. 3 (aiuti de minimis), qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
- Art. 5.3 (cumulo), l'agevolazione riconosciuta con la presente misura non è cumulabile con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili;
- Art. 6 (monitoraggio e comunicazione).

L'aiuto "de minimis" è concedibile se sono state rispettate le soglie indicate nel Regolamento (UE) n. 2831/2023, che rappresentano l'ammontare massimo di "aiuti de minimis" che un'impresa unica può ricevere, incluso l'aiuto sulla presente misura, in tre anni. Tale soglia comprende tutti gli aiuti dichiarati "de minimis" e concessi da qualsiasi amministrazione pubblica italiana per qualsiasi finalità, ed è pari a € 300.000 nell'arco di tre anni per singola impresa (c.d. concetto di impresa unica)².

In sede di presentazione della domanda di contributo per l'erogazione del voucher, i proponenti devono compilare il **questionario di autovalutazione per la verifica delle attività che ricadono nella disciplina degli Aiuti di Stato** (cfr. Allegato A2). In sede di istruttoria Regione Lombardia analizza e verifica le informazioni acquisite, anche attraverso l'interrogazione delle pertinenti banche dati pubbliche, e qualora risulti che l'ente proponente esercita un'attività che ha una rilevanza economica sul mercato la partecipazione, la concessione e l'erogazione del contributo sono attuate nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831.

¹ Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

² Art. 2, par. 2, del Reg. (UE) 2831/2023 "«*impresa unica*»: ai fini del presente regolamento, tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica". L'articolo in questione va letto alla luce del Considerando n. 4 "Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, per impresa si intende qualsiasi entità, che si tratti di una persona fisica o giuridica, che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (6). La Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che «un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato partecipe dell'attività economica» svolta dall'impresa. Pertanto, anche tale soggetto deve essere considerato un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato (7). La Corte di giustizia ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica (8)".

I soggetti richiedenti che svolgono attività economica devono sottoscrivere una **dichiarazione** ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (cfr. Allegato A6) **che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'impresa richiedente**, conformemente a quanto previsto all'art. 2 par. 2 del Reg. (UE) n. 2831/2023. Tale comunicazione sarà richiesta da Regione Lombardia in sede di istruttoria qualora risulti che l'ente richiedente esercita un'attività economica. Per gli enti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese, sarà altresì richiesta la trasmissione, pena l'esclusione dall'accesso al contributo, del certificato assicurativo che di evidenza degli adempimenti di legge in materia di danni catastrofali (art. 1 commi 101 e 102 Legge 30/12/2023 n. 213).

Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento delle soglie, come verificato attraverso l'interrogazione del Registro Nazionale Aiuti, ci si avvale della facoltà prevista dall'articolo 14, comma 4 del DM 115/2017 e si procede alla proposta di rimodulazione d'ufficio dell'importo di contributo pubblico fino alla concorrenza consentita nel rispetto del plafond "de minimis" e fatta salva la possibilità per il soggetto di rinunciare al contributo.

Le agevolazioni previste dalla presente misura non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo di "de minimis".

Resta salvo il principio del divieto del doppio finanziamento per la medesima spesa.

Il responsabile del procedimento, in fase di istruttoria e concessione del finanziamento, successivamente alla verifica del rispetto da parte dell'impresa delle disposizioni sopra descritte relative al rispetto da parte dell'impresa dei massimali previsti dal Regolamento (UE) n. 2831/2023, procede alla registrazione dell'aiuto sul Registro Nazionale Aiuti (RNA) e acquisisce il codice COR (Codice Concessione RNA), che va riportato in ogni documento a valenza contrattuale e di spesa da parte del soggetto beneficiario dell'aiuto.

In fase di liquidazione, a seguito della domanda di liquidazione e successivamente alla verifica dell'ammissibilità della spesa, in caso di variazione dell'importo concesso, il responsabile del procedimento procede all'aggiornamento del valore dell'aiuto nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) tramite COVAR (Codice Variazione). In caso di rinuncia o revoca (revoca parziale o totale del contributo) il responsabile provvede all'aggiornamento dei dati sul RNA, registrando la variazione o la cancellazione dell'aiuto precedentemente concesso, e adottando i pertinenti provvedimenti amministrativi, richiamando sia il COR che il COVAR.

B.2 Attività finanziabili

L'Avviso intende offrire agli enti proponenti l'accesso ad opportunità di apprendimento, crescita e rafforzamento delle competenze interne all'organizzazione al fine di diffondere nuove pratiche e metodologie di lavoro utili ad interpretare e affrontare le sfide sociali nei territori di riferimento. Il voucher concesso copre, nei limiti di cui al paragrafo B.1, i costi connessi alla realizzazione di un percorso di sviluppo organizzativo, definito attraverso un **Piano di innovazione** (cfr. Allegato A1) che sia orientato ad aumentare la capacità di generare innovazione sociale degli interventi promossi dagli attori del welfare di prossimità.

Il Piano di innovazione è diretto ad affrontare i bisogni esistenti ma anche ad anticipare le trasformazioni future - relative, ad esempio, alle riforme dei servizi sociali e socio-sanitari, all'economia sociale, al mondo del lavoro, all'innovazione dei servizi - che richiedono l'operatività di modelli organizzativi e operativi capaci di anticipare bisogni, promuovere coesione e innovare le politiche.

Il Piano, che deve avere una durata massima di **12 mesi**, deve:

- identificare il **fabbisogno** organizzativo dell'ente, mettendone in evidenza anche la rilevanza per il miglioramento della qualità dei servizi sociali nel quadro programmazione dell'Ambito territoriale/degli Ambiti territoriali del territorio di operatività dell'ente;
- definire gli **obiettivi e i risultati** attesi in termini di rafforzamento della capacità di generare innovazione sociale e migliorare la qualità dei servizi nell'area territoriale di riferimento;
- individuare gli **strumenti** attuativi (servizi/beni funzionali alla realizzazione del Piano) coerenti con il fabbisogno, gli obiettivi e risultati stabiliti.

Con DGR n. 2167/2024 Regione Lombardia ha definito l'iter di approvazione delle Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2025 – 2027. Con riferimento all'articolazione dei Piani di Zona vengono individuate delle macroaree di policy che sono assunte, nel quadro del presente Avviso, quale criterio di definizione del settore di intervento in cui opera l'ente richiedente il voucher. Le aree sono:

- contrasto alla povertà e all'emarginazione sociale e promozione dell'inclusione attiva;
- politiche abitative;
- domiciliarità;
- anziani;
- politiche giovanili e per i minori;
- interventi connessi alle politiche per il lavoro;
- interventi per la famiglia;
- interventi a favore delle persone con disabilità.

In fase di definizione del Piano di innovazione, l'ente deve individuare i principali **elementi di raccordo tra il Piano proposto dall'ente a sostegno dell'innovazione sociale e la programmazione territoriale di riferimento** (Piano di Zona 2025-2027) evidenziando la rilevanza rispetto agli obiettivi di programmazione per l'area di policy di riferimento e il potenziale contributo per il miglioramento della capacità del welfare territoriale di offrire risposte efficaci, efficienti e innovative ai bisogni sociali emergenti.

Sulla base delle caratteristiche del fabbisogno organizzativo e del raccordo con la programmazione territoriale, **il Piano deve essere strutturato in una o più aree di rilevanza strategica per lo sviluppo dell'innovazione sociale** nei servizi tra quelle di seguito previste:

- Area di rilevanza strategica 1 - servizi funzionali al rafforzamento delle competenze del capitale umano;
- Area di rilevanza strategica 2 - servizi e beni a supporto dell'innovazione organizzativa;
- Area di rilevanza strategica 3 - servizi per il rafforzamento delle reti collaborative.

Nell'ambito di ciascuna area di rilevanza ritenuta funzionale allo sviluppo dell'innovazione sociale, **il Piano definisce, sulla base dei fabbisogni e delle finalità individuate, le caratteristiche degli interventi, tra le tipologie ammissibili, che si intende attivare.**

Di seguito, per ciascuna delle aree di rilevanza strategica vengono identificate le tipologie di interventi ammissibili.

AREA DI RILEVANZA 1: Servizi funzionali al rafforzamento delle competenze del capitale umano.

I principali documenti strategici a livello europeo e nazionale¹ sottolineano la rilevanza strategica delle competenze del capitale umano come elemento fondante della capacità degli enti non profit di generare innovazione sociale. Le conoscenze tecniche, le competenze progettuali, manageriali e relazionali presenti nelle risorse umane, nonché la capacità di lavorare in reti multidisciplinari, determinano la qualità dell'analisi dei bisogni, la progettazione di interventi efficaci, la gestione efficiente delle risorse anche in rete con altri attori e la misurazione degli impatti sociali.

Nell'ambito di questa area, il Piano può prevedere la realizzazione di interventi strumentali al rafforzamento delle competenze dei dipendenti/volontari degli enti, tra cui:

- **formazione** (ad esempio: competenze in materia di *project management*, monitoraggio e valutazione, gestione dell'innovazione sociale, gestione economica finanziaria e *fundraising*, laboratori pratici per lo sviluppo delle competenze digitali, comunicative e manageriali; ecc.).
- **consulenza specialistica** (ad esempio: programmi di tutoraggio da parte di esperti di innovazione; consulenza personalizzata per sviluppare modelli di *governance* partecipativa; supporto legale e amministrativo per la gestione di nuovi strumenti di partenariato pubblico-privato).

Nell'ambito dei servizi di formazione e consulenza specialistica che possono essere sostenuti dal Piano, le tipologie di interventi finanziabili sopra descritte sono indicate a titolo meramente esemplificativo. È fatta salva la possibilità per gli enti di individuare anche altre tipologie e altri contenuti coerenti con la strategia di intervento e i risultati attesi dal Piano.

AREA DI RILEVANZA 2: Servizi e beni a supporto dell'innovazione organizzativa.

Il progresso organizzativo è una leva fondamentale per migliorare la capacità degli enti non profit di generare innovazione sociale. I servizi di supporto, quali accompagnamento metodologico, consulenza gestionale e facilitazione di reti, insieme ai beni strumentali e infrastrutturali, quali piattaforme digitali, strumenti di analisi e banche dati, creano condizioni abilitanti per rivedere modelli organizzativi, processi decisionali e pratiche di collaborazione funzionali all'innovazione sociale. Grazie a tali strumenti, gli enti possono diagnosticare con maggiore precisione i bisogni delle comunità, progettare interventi coerenti ed efficaci, gestire progetti con maggiore efficienza e misurarne gli impatti sociali, facilitando la replicabilità e la scalabilità delle sperimentazioni sociali promosse. Inoltre, l'accesso a queste

¹ Cfr. Piano Nazionale dell'Economia sociale, Paragrafo E "Formare le competenze, investire in conoscenza".

risorse facilita l'attrazione di risorse, rafforza la governance partecipativa e stimola partenariati con gli enti pubblici ed enti profit.

Nell'ambito di questa area, il Piano può prevedere la realizzazione di interventi strumentali all'innovazione organizzativa tra cui:

- **consulenza specialistica** (ad esempio: *check-up* organizzativi, accompagnamento specialistico per gli aspetti legali, contabili legati alla riforma del Terzo settore; analisi organizzativa e del capitale umano, pianificazione ecc.);
- **strumenti digitali e tecnologici** (ad esempio: piattaforme collaborative; *software* di gestione e monitoraggio dei progetti/servizi/prese in carico; strumenti di *data analysis*, digitalizzazione dei servizi, strumenti digitali funzionali all'innovazione nei servizi, ecc).

Nell'ambito dei servizi di consulenza specialistica e degli strumenti digitali e tecnologici che possono essere sostenuti dal Piano, le tipologie di interventi finanziabili sopra descritte sono indicate a titolo meramente esemplificativo. È fatta salva la possibilità per gli enti di individuare anche altre tipologie e altri contenuti coerenti con la strategia di intervento e i risultati attesi dal Piano.

AREA DI RILEVANZA 3: Servizi per il rafforzamento delle reti collaborative

La capacità degli enti non profit di generare innovazione sociale è strettamente legata al lavoro in rete con altri enti non profit, con le pubbliche amministrazioni e con imprese profit. Le reti collaborative permettono infatti la condivisione di competenze, conoscenze e risorse, la riduzione delle duplicazioni, l'allineamento di obiettivi e piani di azione, nonché la co-progettazione e la sostenibilità finanziaria degli interventi. Lavorare in modo sinergico con soggetti pubblici e privati del territorio facilita l'accesso alle risorse finanziarie, a dati e infrastrutture, stimola l'innovazione sociale attraverso nuovi modelli di servizio e di *governance*. Le reti che mettono in relazione enti diversi promuovono fiducia e responsabilità condivisa nella comunità e nei cittadini.

Nell'ambito di questa area, il Piano può prevedere la realizzazione di interventi strumentali al rafforzamento delle reti collaborative tra cui:

- **consulenza specialistica** (ad esempio: supporto alla definizione di patti di collaborazione con altri enti, società benefit; contratti di rete; reti tematiche o territoriali permanenti con *governance* condivisa; ecc.);
- **strumenti digitali e tecnologici di collaborazione** (ad esempio: portali e *community online* per lo scambio di buone pratiche; *database* per la condivisione di risorse, ecc.).

Nell'ambito dei servizi di consulenza specialistica e degli strumenti digitali e tecnologici che possono essere sostenuti dal Piano, le tipologie di interventi finanziabili sopra descritte sono indicate a titolo meramente esemplificativo. È fatta salva la possibilità per gli enti di individuare anche altre tipologie e altri contenuti coerenti con la strategia di intervento e i risultati attesi dal Piano.

Per la fruizione del voucher gli enti dovranno rivolgersi a fornitori esterni alla propria organizzazione, nel rispetto delle prescrizioni specificate al paragrafo B.3.

Nel caso di acquisto di **prestazioni relative ad attività di formazione e/o consulenza specialistica**, il fornitore deve possedere, pena la non ammissibilità della spesa, almeno uno dei seguenti requisiti:

- aver realizzato almeno tre incarichi per servizi di formazione e/o consulenza sulle tematiche inerenti all'intervento previsto nel Piano di innovazione di cui al presente Avviso;
- essere iscritti all'Albo regionale degli accreditati per i servizi al lavoro, di cui alla DGR n. 6696/2022 o alla sezione B dell'Albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale di cui alla D.G.R. n. 6696/2022.

In sede di accettazione del contributo l'ente trasmette la scheda anagrafica del fornitore (cfr. Allegato A7) contenente le informazioni relative alla sussistenza dei suddetti requisiti.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto tramite l'erogazione di un **voucher a copertura del 100% delle spese considerate ammissibili e comunque nel limite massimo di € 5.000,00**.

Sono ammissibili al finanziamento le spese per le attività descritte nel paragrafo B.1, a decorrere dalla data di avvio del Piano identificata dall'ente nella fase di accettazione del contributo e avvio del Piano.

L'importo del voucher rappresenta il valore massimo erogabile nei confronti degli enti a copertura dei costi effettivamente sostenuti per la fruizione dei servizi funzionali all'attuazione del Piano. Gli eventuali costi sostenuti per un importo superiore al valore del voucher ammesso saranno a carico degli enti stessi.

L'agevolazione non è cumulabile con ulteriori contributi europei, nazionali, regionali o locali, erogati per gli stessi servizi finanziati dal presente Avviso.

La spesa da rendicontare scaturisce da contratti di acquisto di beni e/o servizi da parte di soggetti privati (contratto di compravendita ex art. 1470 c.c). Il prezzo di un bene o un servizio acquistato dal privato beneficiario del voucher con l'aspettativa che sarà rimborsato da fondi pubblici è legittimo se è ragionevole (ovvero, congruo rispetto al prezzo medio di mercato), giustificato (ovvero, necessario per attuare l'operazione oggetto di interesse pubblico) e conforme al principio di sana gestione finanziaria (ovvero, realizzato nel rispetto delle norme dell'ordinamento europeo e nazionale e non frutto di illeciti a danno del bilancio dell'UE).

Ai fini della regolarità della procedura di selezione del fornitore e dell'ammissibilità della spesa è necessario:

- **che la ricerca di mercato coinvolga, quantomeno, tre distinti ed autonomi fornitori presenti sul mercato;**
- **che l'ente beneficiario del voucher e il fornitore non siano tra loro legati da rapporti di collegamento e/o di controllo, ai sensi dell'art. 2359 del c.c;**
- **l'assenza di conflitto di interessi tra chi è chiamato ad amministrare il beneficiario del voucher e il suo fornitore (cfr. Allegato A13 e Allegato A14), pertanto i soci e gli amministratori del fornitore selezionato non possono coincidere/essere rappresentati dalle persone fisiche componenti il consiglio di amministrazione (o consiglio direttivo) dell'ente beneficiario del voucher.**

Per il dettaglio delle informazioni sulla documentazione da presentare in fase di rendicontazione, a comprova della procedura di selezione del fornitore, si rimanda alle disposizioni contenute nelle indicazioni operative per la gestione e rendicontazione (cfr. Allegato A11).

Le spese riferite alla realizzazione del Piano devono essere sostenute entro la data di presentazione della rendicontazione.

Non sono ammissibili in nessun caso:

- le spese riferite all'acquisto di beni o servizi non ricompresi temporalmente nel periodo intercorrente fra la data di avvio e conclusione dell'intervento;
- le spese relative a documentazione contabile non intestata agli enti beneficiari del voucher e/o non sostenute dallo stesso;
- le spese non comprovate da fatture o documenti contabili equivalenti quietanzati;
- l'IVA, se trattasi di costo detraibile da parte del soggetto passivo d'imposta;
- i servizi realizzati mediante commesse interne o oggetto di auto-fatturazione;
- i servizi per i quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione deve essere presentata pena l'inammissibilità, esclusivamente online sulla piattaforma regionale "Bandi e Servizi" www.bandi.regione.lombardia.it a partire **dalle ore 12 del 20 aprile 2026 e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria e comunque entro le ore 12 del 23 aprile 2027.**

Eventuali proroghe dei termini o aperture di nuove finestre di presentazione delle domande da parte dei soggetti beneficiari del voucher potranno essere valutate con successivo provvedimento, a seguito di verifica dell'andamento della presentazione delle domande e del grado di assorbimento della dotazione finanziaria.

Regione Lombardia si riserva altresì di assegnare eventuali economie registrate anche tramite nuove riaperture dei termini del medesimo Avviso.

Prima di presentare la domanda di partecipazione all'Avviso, la persona fisica titolata ad operare per conto dell'Ente deve:

- accedere alla piattaforma "Bandi e Servizi" dal seguente link <https://www.bandi.regione.lombardia.it/servizi/home>;
- Registrarsi (fase di registrazione) al fine di accedere all'area personale nel Sistema Informativo Bandi e Servizi (non richiesto per chi è già registrato) utilizzando, secondo quanto previsto dal Titolo III del DL 16 luglio 2020 n. 76 (DL Semplificazioni), una delle seguenti modalità: o Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID); o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) – Carta di Identità Elettronica.

- provvedere all'inserimento delle informazioni richieste (fase di profilazione), sul predetto sito (non è richiesto per chi ha già avuto modo, in precedenza, di fornire tali dati, salvo la necessità di aggiornamento) e provvedendo a:
 - o compilare le informazioni relative al soggetto richiedente;
 - o allegare il documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante e l'atto costitutivo che rechi le cariche associative;
 - o attendere la validazione da parte del sistema.

La registrazione e profilazione da parte dell'Ente non sono connesse alla finestra di apertura dei termini per la presentazione delle istanze, pertanto possono avvenire anche precedentemente.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

La mancata osservanza delle modalità e dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda stessa.

Il soggetto richiedente dovrà, al fine di presentare correttamente istanza di partecipazione al presente Avviso, fornire tutte le informazioni richieste dalla piattaforma in fase di adesione e provvedere a compilare correttamente ed allegare la seguente documentazione:

nel caso di Ente del terzo Settore Iscritto al RUNTS:

- i. Domanda di contributo e Piano di innovazione compilata a sistema (cfr. Allegato A1);

nel caso di Organizzazioni di carattere privato senza scopo di lucro:

- i. Domanda di contributo e Piano di innovazione compilata a sistema (cfr. Allegato A1);
- ii. Statuto;
- iii. Bilancio o documento contabile equivalente, approvato dall'organo competente secondo lo statuto;

inoltre, sia per gli Enti del terzo settore che per le Organizzazioni di carattere privato senza scopo di lucro:

- iv. Questionario per la rilevazione attività economica (cfr. Allegato A2);
- v. Comunicazione del dato sulla titolarità effettiva per enti privati (cfr. Allegato A3);
- vi. Incarico per la sottoscrizione digitale, ove previsto (cfr. Allegato A4).

È obbligatorio per gli enti, al fine di individuare la titolarità effettiva del destinatario finale dei contributi (cfr. D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 e recepimento dell'Italia della Direttiva (UE) 2018/843, c.d. V Direttiva), comunicare i dati relativi al titolare effettivo (cfr. Allegato A3).

Il Titolare effettivo, secondo quanto stabilito dalla normativa antiriciclaggio (cfr. D.Lgs. 125/2019), è il soggetto che viene identificato sulla base di uno dei seguenti tre criteri:

- criterio dell'assetto proprietario: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;

- criterio del controllo: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario (cfr. punto 1);
- criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione dell'ente.

In allegato al presente Avviso è resa disponibile la modulistica relativa ai punti sopracitati.

I documenti la cui denominazione riporta la dicitura "compilato/a a sistema" verranno generati automaticamente dalla piattaforma Bandi e Servizi successivamente all'inserimento online delle informazioni richieste.

Di seguito alcune indicazioni operative per la sottoscrizione della documentazione:

I documenti di cui ai punti i), iv), v) e vi) dovranno essere opportunamente sottoscritti dal Legale rappresentante dell'ente, con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Il mancato caricamento elettronico dei documenti di cui sopra costituirà causa di inammissibilità della domanda di partecipazione.

A seguito del caricamento dei documenti sopra descritti, il richiedente deve scaricare tramite l'apposito pulsante la domanda di contributo generata automaticamente dal sistema e sottoscriverla secondo le modalità di seguito descritte.

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (*electronic IDentification Authentication and Signature* - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione all'Avviso dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16,00 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" dall'apposita sezione del Sistema Informativo (Art. 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID; Art. 15 del D. Lgs n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA).

Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del DPR n. 642/1972 allegato B art.... (cfr. Allegato A15).

Le domande di partecipazione all'Avviso sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "invia al protocollo". Non è, infatti, sufficiente salvare l'istanza per assolvere all'invio della stessa.

All'esito della suddetta procedura il sistema informatico rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di contributo presentata.

Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede la data e l'ora di invio al protocollo registrata dalla procedura *online*.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi al soggetto richiedente che riporterà il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

Il contributo è assegnato tramite procedura a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione *online* delle domande, previa istruttoria formale di cui al successivo paragrafo C.3.

C.3 Istruttoria

C.3.1 Verifica di ammissibilità delle domande

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la completezza documentale della stessa nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo.

Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:

- rispetto dei termini di presentazione della domanda e dei relativi allegati di cui al paragrafo C.1 "Presentazione delle domande";
- completezza della documentazione, corretto utilizzo della modulistica e rispetto delle modalità di presentazione di cui al citato paragrafo C.1 "Presentazione delle domande";
- completezza dei contenuti, correttezza e conformità delle informazioni contenute nel Piano di innovazione di cui al paragrafo B.2;
- rispetto dei requisiti di ammissibilità degli enti richiedenti i di cui al paragrafo A.4;
- rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile;
- rispetto degli adempimenti connessi agli obblighi in materia di assicurazione da danni catastrofali ai sensi dell'art. 1 commi 101 e 102 della Legge 30/12/2023 n. 213, ove applicabile.

I requisiti sono resi dai soggetti richiedenti sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e sono verificati, anche attraverso la collaborazione di altri enti competenti, titolari delle banche dati pubbliche di riferimento (es. RUNTS, CCIAA, RNA).

In sede di istruttoria Regione Lombardia analizza e verifica le informazioni acquisite attraverso **questionario di autovalutazione per la verifica delle attività che ricadono nella disciplina degli Aiuti di Stato** (cfr. Allegato A2) anche attraverso l'interrogazione delle pertinenti banche dati pubbliche, e qualora risulti che l'ente proponente esercita un'attività che ha una rilevanza economica sul mercato la partecipazione la concessione e l'erogazione del contributo sono attuate nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831.

Nel caso di soggetti richiedenti che svolgono attività economica, Regione Lombardia trasmette all'ente, attraverso il sistema informativo BES, richiesta di sottoscrizione della **dichiarazione** da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (cfr. Allegato A6) **che attesti il perimetro dell'impresa unica** conformemente a quanto previsto all'art. 2 par. 2 lett. c) e d) del Reg. (UE) n. 2831/2023. Tale comunicazione sarà richiesta da Regione Lombardia, in sede di istruttoria qualora risulti che l'ente richiedente esercita un'attività economica. Per gli enti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese, sarà altresì richiesta la trasmissione, pena l'esclusione dall'accesso al contributo, del certificato assicurativo che di evidenza degli adempimenti di legge in materia di danni catastrofali (art. 1 commi 101 e 102 Legge 30/12/2023 n. 213).

L'ente è tenuto a fornire la documentazione richiesta entro il termine di 15 giorni solari dalla data di notifica della richiesta di integrazione.

C.3.2 Integrazione documentale

In fase di istruttoria la Struttura competente si riserva, inoltre, la possibilità di richiedere l'integrazione documentale e/o chiarimenti rispetto alle informazioni contenute nella documentazione presentata fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 giorni solari dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali per la definizione del procedimento istruttorio si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

C.3.3 Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

La formalizzazione dell'istruttoria e la relativa concessione del contributo avverranno da parte del responsabile del procedimento attraverso l'adozione di provvedimenti periodici contenenti l'elenco delle domande ammesse e non ammesse, i cui esiti saranno comunicati al richiedente per il tramite Bandi e Servizi all'indirizzo PEC inserito in fase di adesione.

Qualora l'esito della valutazione sia negativo, ne viene data comunicazione al proponente tramite il sistema informativo Bandi e Servizi all'indirizzo PEC inserito in fase di adesione, unitamente ai motivi che hanno determinato il rigetto della domanda.

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione a saldo, al termine del completamento delle attività previste dal Piano. L'erogazione è subordinata alla presentazione, da parte del soggetto beneficiario del voucher, della richiesta di saldo da inoltrare tramite la piattaforma

informatica "Bandi e Servizi" entro 60 giorni dalla conclusione del Piano, congiuntamente alla presentazione della rendicontazione finale, secondo quanto specificato nel paragrafo c.4.b e nelle Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione (cfr. Allegato A11).

C.4.a Adempimenti post concessione

Entro 45 giorni dalla notifica di ammissione a finanziamento del Piano, il soggetto richiedente dovrà, mediante la piattaforma Bandi e Servizi trasmettere:

- l'Atto di adesione comprensivo della data di avvio delle attività funzionali alla realizzazione del Piano (cfr. Allegato A5);
- l'anagrafica del fornitore (cfr. Allegato A7).

Il Piano deve essere avviato entro 45 giorni dalla data di notifica della concessione del contributo (cfr. paragrafo C.3.3). La realizzazione del Piano deve essere completata entro 12 mesi dalla data di avvio.

La mancata trasmissione della documentazione sopra menzionato comporta la decadenza del contributo concesso.

C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione

L'agevolazione è riconosciuta a seguito della presentazione della rendicontazione e della relativa domanda di liquidazione (cfr. Allegato A12), secondo le modalità di seguito descritte.

Il finanziamento è erogato dietro presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute tramite il sistema informativo. La domanda di liquidazione deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla data di conclusione del Piano oggetto di domanda di *voucher* unitamente alla documentazione giustificativa.

Per il dettaglio delle informazioni sulla documentazione da presentare in fase di rendicontazione, si rimanda alle disposizioni contenute nelle indicazioni operative per la gestione e rendicontazione (Cfr. Allegato 11).

C.4.c Liquidazione del contributo

La liquidazione del finanziamento avverrà entro 80 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione delle spese sostenute previa verifica della documentazione presentata.

Ai fini della liquidazione del contributo, il soggetto beneficiario dell'agevolazione deve obbligatoriamente mantenere il possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda, eccetto per quanto riguarda il requisito di "cumulo" dell'aiuto de minimis, il quale deve essere mantenuto sino alla data di concessione dell'aiuto.

Il documento di regolarità contributiva (DURC), in corso di validità, è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1° giugno 2015). In caso di accertata irregolarità dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, in fase di erogazione, verrà trattenuto

l'importo corrispondente all'inadempienza e versato l'importo direttamente agli enti previdenziali e assicurativi creditori (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

C.4.d Integrazione documentale in fase di rendicontazione

Nella fase di verifica della documentazione relativa alla rendicontazione, Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai beneficiari del voucher, attraverso il sistema informativo, i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari. Le integrazioni e i chiarimenti devono pervenire entro 15 giorni solari dalla data della richiesta. I tempi per l'erogazione dell'agevolazione si intenderanno interrotti e riprenderanno a decorrere dal giorno dell'avvenuta integrazione.

La mancata risposta del soggetto richiedente, entro il termine sopra riportato costituisce causa di non ammissibilità della domanda di liquidazione.

L'invio di documentazione incompleta o il mancato invio, a seguito della seconda richiesta di integrazione, comporterà la decadenza del contributo.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari del voucher

I soggetti destinatari dell'Avviso sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente Avviso, nelle Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione, nella Domanda di contributo e Piano d'innovazione e nell'Atto di adesione, nonché in eventuali comunicazioni e disposizioni successivamente adottate da parte di Regione Lombardia; forniscono ai soggetti interessati l'informativa di legge sul trattamento dei dati personali.

In particolare, il soggetto beneficiario del voucher è tenuto a:

- osservare tutte le disposizioni e gli obblighi previsti dal presente Avviso pena la revoca/decadenza del contributo;
- avviare tempestivamente le attività per la realizzazione del Piano per non incorrere in ritardi attuativi e concludere i servizi nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre a Regione Lombardia le eventuali modifiche;
- predisporre un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative al contributo;
- presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti dal presente Avviso pubblico;
- comunicare tempestivamente a Regione Lombardia ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda, intervenuta successivamente alla presentazione della stessa;
- accettare, durante la realizzazione dell'intervento, le indagini tecniche ed i controlli che Regione Lombardia riterrà opportuno effettuare ai fini della valutazione dell'intervento oggetto della domanda stessa;
- conservare tutta la documentazione relativa alla realizzazione del progetto presso la sede indicata in sede di Domanda di contributo;

- rispettare gli adempimenti in materia di comunicazione e informazione previsti dal Decreto dell'AdG FSE+ 2021-2027 n. 15176 del 24.10.2022 di approvazione delle “Brand guidelines FSE+ 2021-2027”, in adempimento alle disposizioni dettate dai Regolamenti in materia di informazione e comunicazione (Regolamento 2021/1060 in particolare gli artt. 46-50) e dal documento “Coesione Italia 2021-2027. Brand book. Linee guida 1.0” adottato dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Di seguito, sono descritti gli obblighi dei beneficiari del voucher in relazione alla conservazione documentale e alle attività di informazione e comunicazione secondo quanto previsto in materia.

Conservazione dei documenti

I beneficiari del voucher sono tenuti alla conservazione di tutta la documentazione relativa alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano di innovazione e alla rendicontazione nel rispetto delle disposizioni dell'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060 e delle ulteriori disposizioni contenute nelle Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione.

Comunicazione e informazione degli interventi finanziati dal PR FSE+ 2021-2027

Gli enti destinatari dell'Avviso devono attenersi alle vigenti disposizioni europee in tema di informazione e pubblicità di cui all'art. 50 e Allegato IX del Regolamento (UE) 2021/1060.

Per il corretto adempimento di tutti gli obblighi in materia di informazione e comunicazione, i beneficiari del voucher sono tenuti ad attenersi alle indicazioni per la pubblicità e la comunicazione degli interventi finanziati dal PR FSE+ 2021-2027 contenute nelle “**Brand Guidelines FSE+ 2021-2027**” approvate da Regione Lombardia con Decreto n. 15176 del 24/10/2022 in adempimento alle disposizioni regolamentari in materia e al documento ‘Coesione Italia 2021-2027. Brand book. Linee guida 1.0’ adottato a luglio 2022 dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ulteriori strumenti aggiornati potranno essere messi a disposizione da Regione Lombardia attraverso la pubblicazione sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it.

In particolare, tra i diversi adempimenti previsti dai regolamenti europei, si richiama l'obbligo per i beneficiari del voucher di assicurare che:

- venga esposto in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi e gli elementi caratterizzanti la comunicazione (logo nazionale della politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione accanto alla dichiarazione “cofinanziato dall'Unione europea”, l'emblema della Repubblica Italiana e il marchio di Regione Lombardia);
- i partecipanti siano stati informati in merito al sostegno del FSE+ per la realizzazione dell'intervento (ad esempio, apponendo nei documenti diretti ai destinatari un'informativa relativa al fatto che “l'intervento è realizzato nell'ambito delle iniziative promosse nel quadro della Politica di Coesione 2021-2027 ed in particolare del Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus”);
- qualsiasi documento diretto al pubblico (ad esempio pubblicazioni, materiali comunicativi di disseminazione dei risultati del Piano o di pubblicizzazione di eventi) oppure ai partecipanti (ad esempio i certificati di frequenza, gli attestati, materiale didattico, registri ed elenchi presenze) contenga, oltre ai loghi previsti dal brandbook,

anche una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal FSE+ (ad esempio, "L'intervento.....è realizzato nell'ambito delle iniziative promosse nel quadro della Politica di Coesione 2021-2027 ed in particolare del Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus. Per maggiori informazioni www.fse.regione.lombardia.it");

- sia fornita sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenzi il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione attraverso l'utilizzo degli elementi caratterizzanti la comunicazione (logo nazionale della politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione accanto alla dichiarazione "cofinanziato dall'Unione europea", l'emblema della Repubblica Italiana e il marchio di Regione Lombardia).

Con l'accettazione del contributo l'ente destinatario dell'Avviso acconsente alla pubblicazione sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it e sul sito www.opencoesione.gov.it dei dati da includere nell'elenco delle operazioni finanziate pubblicato ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 2021/1060.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari del voucher

La rinuncia, motivata da cause di forza maggiore sopraggiunte successivamente alla richiesta dell'agevolazione, deve essere comunicata a Regione Lombardia all'indirizzo PEC famiglia@pec.regione.lombardia.it e successivamente accedendo all'apposita sezione del sistema informativo Bandi e Servizi.

L'agevolazione verrà revocata:

- in caso di inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti i vincoli previsti dall'Avviso e dai relativi allegati;
- in caso di realizzazione del Piano non conforme rispetto a quanto dichiarato;
- qualora, in sede di verifica di veridicità, risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dal richiedente in fase di presentazione della domanda e di richiesta di erogazione;
- qualora non sia presentata la documentazione richiesta in fase di integrazione documentale;
- qualora l'ente non invii la domanda di liquidazione con relativa documentazione entro i termini previsti dal presente avviso.

In tutti i casi sopra elencati, Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare le dovute azioni di recupero, eventualmente anche per compensazione, delle somme indebitamente erogate.

A fronte dell'intervenuta decadenza del diritto di ricevere il contributo pubblico, gli importi dovuti ed indicati nello specifico provvedimento adottato dal Responsabile del procedimento dovranno essere incrementati di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data di adozione dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali per anno, calcolato a decorrere dalla data di effettivo pagamento del contributo.

In caso di inosservanza ed inadempienza delle disposizioni di legge, delle prescrizioni e di tutti gli obblighi, inclusi quelli di informazione e comunicazione, e dei divieti previsti dal presente Avviso pubblico, Regione Lombardia si riserva di dichiarare la decadenza dal diritto al

beneficio inizialmente concesso non liquidando il contributo pubblico oppure, se le somme sono già state erogate, di provvedere alla revoca del diritto e di adottare azioni di recupero, eventualmente anche per compensazione delle somme indebitamente erogate.

D.3 Proroghe dei termini

Regione Lombardia si riserva di modificare i termini previsti nel presente Avviso, inclusi i termini per la realizzazione dei Piani e per le procedure di chiusura dell'Avviso stesso (rendicontazione finale).

D.4 Ispezioni e controlli

L'erogazione del contributo è subordinata alle verifiche condotte da Regione Lombardia.

Oltre alle verifiche amministrative su tutte le richieste di liquidazione, è facoltà di Regione effettuare visite e controlli, anche senza preavviso, in loco, nelle sedi in cui si svolgono le attività, al fine di verificare che gli interventi finanziati siano stati realizzati coerentemente alle finalità di cui alla DGR n. XII/5626 del 19 gennaio 2026 e nel rispetto delle disposizioni del presente Avviso e nelle indicazioni operative per la gestione e la rendicontazione delle spese.

Ove opportuno Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai beneficiari del voucher i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari; i soggetti beneficiari del voucher sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi di volta in volta indicati dagli uffici regionali competenti.

È altresì facoltà degli Organi di controllo europei, nazionali e regionali effettuare verifiche e visite, anche senza preavviso, in ogni fase di realizzazione degli interventi, al fine di attivare a vario titolo la vigilanza sulle azioni finanziate.

Qualora gli Organismi preposti rilevassero delle irregolarità, Regione Lombardia procederà in applicazione del principio di proporzionalità, ove applicabile, alla revoca del finanziamento.

Al fine di permettere lo svolgimento dei controlli da parte di Regione Lombardia e/o di altri organismi competenti, i beneficiari del voucher devono pertanto conservare tutta la documentazione relativa alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 82 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e secondo quanto definito nelle Indicazioni operative per la gestione e la rendicontazione.

D.5 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di realizzazione collegati a questo intervento, l'indicatore individuato è il seguente: *“Numero di micro, piccole e medie imprese sostenute”*.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile dell'Avviso, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari del voucher.

D.6 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente pro tempore della Struttura Volontariato e Terzo settore della Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità.

D.7 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato A9 del presente Avviso.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

Copia integrale del presente Avviso e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L., su Bandi e Servizi (www.bandiregione.lombardia.it).

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti dell'Avviso e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta all'indirizzo e-mail famiglia@pec.regione.lombardia.it.

Sul sito di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it alla pagina dedicata all'Avviso saranno inoltre messe a disposizione le FAQ (Frequently Asked Question) periodicamente aggiornate.

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di Lombardia Informativa al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico;
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica.

Per rendere più agevole la partecipazione all'Avviso, in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.

TITOLO	PR FSE+2021/2027 PRIORITA' 3 INCLUSIONE SOCIALE - ESO4.11 - AZIONE K.3 CRITERI DELL'INIZIATIVA "VOLONTARIATO E TERRITORIO - SVILUPPO E TRASFORMAZIONE PER L'EMPOWERMENT E LA PROMOZIONE DEL TERZO SETTORE IN LOMBARDIA"
---------------	--

DI COSA SI TRATTA	<p>L'iniziativa è volta a sostenere la trasformazione, il rafforzamento e lo sviluppo degli enti non profit, con particolare attenzione a quelli di piccole dimensioni con entrate fino a 50.000 €, per valorizzarne il ruolo nel welfare di prossimità e nell'innovazione sociale. Promuove il potenziamento delle competenze, anche digitali, l'innovazione dei modelli organizzativi e gestionali e la creazione di reti tra enti non profit e soggetti profit, al fine di migliorarne efficacia, sostenibilità e impatto sul territorio.</p> <p>La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente Avviso è pari a € 7.000.000,00.</p>
CHI PUÒ PARTECIPARE	<p>La procedura di selezione per la realizzazione del Piano d'innovazione è rivolta agli Enti che facciano parte di una delle seguenti categorie;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Enti del Terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale (RUNTS) che: 2) alla data di pubblicazione dell'Avviso risultano regolarmente iscritti al RUNTS in una delle seguenti sezioni: <ul style="list-style-type: none"> – Organizzazioni di Volontariato (ODV sez. A RUNTS); – Associazioni di Promozione Sociale (APS sez. B del RUNTS); – Altri Enti del Terzo Settore (sez. G del RUNTS); 3) hanno sede legale e/o operativa in Regione Lombardia; 4) esercitano una o più attività tra quelle di seguito elencate (art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017): <ul style="list-style-type: none"> – interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, lett. a); – prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5, lett. c); – organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

	<p>volontariato e delle attività di interesse generale (art.5, lett.i);</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizzazione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art.5, lett. k) <p>5) hanno adempiuto l'obbligo di deposito dell'ultimo bilancio presso il RUNTS o il registro imprese (artt. 13 e 48 D.Lgs. n. 117/2017) da cui risultano entrate per un importo inferiore o uguale a € 50.000;</p> <p>6) Organizzazioni di carattere privato senza scopo di lucro che:</p> <p>7) alla data di pubblicazione dell'Avviso, sono costituite e regolarmente operanti secondo la disciplina del Codice civile, nella forma giuridica di Fondazione, Associazione riconosciuta, Associazione non riconosciuta in possesso di atto costitutivo e statuto registrato presso l'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate;</p> <p>8) hanno sede legale e/o operativa in Regione Lombardia;</p> <p>9) operano per previsione statutaria in assenza di scopo di lucro, svolgendo attività rientranti in una o più delle seguenti aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; - organizzazione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; <p>10) sono in possesso dell'ultimo bilancio o documento contabile equivalente, approvato dall'organo competente secondo lo statuto, da cui risultano entrate per un importo inferiore o uguale a € 50.000.</p>
--	--

	Tutti i requisiti dovranno essere posseduti dagli Enti al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione.
DOTAZIONE FINANZIARIA	€ 7.000.000,00
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>L'agevolazione si configura come contributo a fondo perduto pari al 100 % del costo totale del Piano e comunque per un importo non superiore a euro € 5.000,00 per la realizzazione di Piani di innovazione territoriali.</p> <p>La misura prevede l'assegnazione di un voucher per l'acquisto di beni e servizi per la realizzazione di un Piano di rafforzamento dell'ente beneficiario del voucher, strutturato in una o più aree di rilevanza strategica per lo sviluppo dell'innovazione sociale nei servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - area di rilevanza strategica 1: servizi funzionali al rafforzamento delle competenze del capitale umano dell'ente non profit - area di rilevanza strategica 2: servizi/beni a supporto dell'innovazione organizzativa dell'ente non profit - area di rilevanza strategica 3: servizi per il rafforzamento delle reti collaborative <p>Il Piano avrà una durata massima di 12 mesi.</p> <p>Il contributo è assegnato tramite procedura a sportello, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie ed è erogato in un'unica soluzione a saldo, al termine del completamento delle attività previste dal Piano.</p> <p>In ogni caso il contributo erogato non potrà essere superiore al contributo pubblico concesso.</p>
REGIME DI AIUTO DI STATO	<p>Poiché gli enti non profit possono svolgere o meno attività economica, ferma restando l'assenza di lucro soggettivo, la rilevanza ai fini dell'applicabilità della normativa in materia di aiuti di Stato è limitata agli enti destinatari dell'Avviso che svolgono attività economica ("doppio binario").</p> <p>L'Avviso pubblico definisce i parametri indicativi dello svolgimento di attività economica da parte degli enti potenziali beneficiari del contributo.</p>

PROCEDURA DI SELEZIONE	<p>Le domande regolarmente pervenute sono sottoposte a una verifica di ammissibilità formale, volta ad accertare la sussistenza dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispetto dei termini di presentazione della domanda e dei relativi allegati di cui al paragrafo C.1 "Presentazione delle domande"; - completezza della documentazione, corretto utilizzo della modulistica e rispetto delle modalità di presentazione di cui al citato paragrafo C.1 "Presentazione delle domande". - rispetto dei requisiti di ammissibilità degli enti richiedenti i di cui al paragrafo A.4;
DATA DI APERTURA	ore 12 del 20 aprile 2026
DATA DI CHIUSURA	ore 12 del 23 aprile 2027.
COME PARTECIPARE	<p>La domanda di partecipazione all' Avviso dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal Soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del Sistema Informativo Bandi e Servizi disponibile all'indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it</p> <p>Il soggetto richiedente dovrà, al fine di presentare correttamente istanza di partecipazione al presente Avviso, fornire tutte le informazioni richieste dalla piattaforma in fase di adesione e provvedere a compilare correttamente ed allegare la seguente documentazione:</p> <p>nel caso di Ente del terzo Settore Iscritto al RUNTS:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Domanda di contributo e Piano di innovazione compilata a sistema (cfr. Allegato A1); <p>nel caso di Organizzazioni di carattere privato senza scopo di lucro:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Domanda di contributo e Piano di innovazione compilata a sistema (cfr. Allegato A1); ii. Statuto; iii. Bilancio o documento contabile equivalente, approvato dall'organo competente secondo lo statuto. <p>inoltre, sia per gli Enti del terzo settore che per le Organizzazioni di carattere privato senza scopo di lucro:</p>

	<p>i. Questionario per la rilevazione attività economica (cfr. Allegato A2);</p> <p>ii. Comunicazione del dato sulla titolarità effettiva per enti privati (cfr. Allegato A3);</p> <p>iii. Incarico per la sottoscrizione digitale, ove previsto (cfr. Allegato A4).</p> <p>È obbligatorio per gli enti al fine di individuare la titolarità effettiva del destinatario finale dei contributi (cfr. D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 e recepimento dell'Italia della Direttiva (UE) 2018/843, c.d. V Direttiva), comunicare i dati relativi al titolare effettivo (cfr. Allegato A3).</p> <p>Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata esclusivamente la data e l'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema Bandi e Servizi come indicato nell'Avviso.</p>
<p>CONTATTI</p>	<p>Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di Lombardia Informativa attraverso la casella bandi@regione.lombardia.it o il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico; • dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica. <p>Qualsiasi informazione relativa ai contenuti dell'Avviso e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta all'indirizzo e-mail:</p> <p>bandoterzosettore@regione.lombardia.it</p>

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.9 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi all'Avviso è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, dell'Avviso e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti (cfr. Allegato A10):

D.G. Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità

Struttura Volontariato e terzo settore

Indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano

PEC famiglia@pec.regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50 euro.

D.10 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO	DALLE LE ORE 12 del 20 aprile 2026 ALLE ORE E FINO AD ESAURIMENTO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA E COMUNQUE ENTRO LE ORE 12 DEL 23 APRILE 2027	Par. C.1.1
APPROVAZIONE DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA DEL DECRETO DI APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE DOMANDE AMMESSE E NON AMMESSE A CONTRIBUTO	CON CADENZA PERIODICA	Par. C.3.3

ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO DA PARTE DELL'ENTE	ENTRO 45 GG CONSECUTIVI DALLA DATA DI NOTIFICA DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO	Par. C.4.a
AVVIO PIANO	ENTRO 45 GG DALLA NOTIFICA DELL'AMMISSIONE FINANZIAMENTO A	Par. C.4.a
CONCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ	ENTRO 12 MESI DALLA DATA DI AVVIO DEL PIANO	Par. B.2
RENDICONTAZIONE FINALE	ENTRO 60 GG DALLA CONCLUSIONE DEL PIANO	Par. C.4

D.11 Allegati/informative e istruzioni

- Allegato A1 Domanda di contributo e Piano di innovazione (compilata a sistema);
- Allegato A2 Questionario su rilevazione attività economica;
- Allegato A3 Comunicazione del dato sulla titolarità effettiva per enti privati;
- Allegato A4 Incarico per la sottoscrizione digitale (ove previsto);
- Allegato A5 Atto di Adesione;
- Allegato A6 DSAN-regime-di-aiuto-de-minimis;
- Allegato A7 Anagrafica fornitore;
- Allegato A8 Relazione finale;
- Allegato A9 Informativa trattamento dati personali;
- Allegato A10 Richiesta di accesso agli atti;
- Allegato A11 indicazioni operative per la gestione e rendicontazione;
- Allegato A12 Domanda di liquidazione;
- Allegato A13 DSAN assenza conflitto di interessi (ente beneficiario del voucher);
- Allegato A14 DSAN assenza conflitto di interessi (fornitore);
- Allegato A15 Informativa sull'imposta di bollo.